

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

40. Riflettendo la Santità &c. Edictum quo introductio quorundam Pannorum laneorum inferioris qualitatis ab exteris ditionibus in statum Pontificium, eorumque retentio, commercium, ac usus post annum ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-74859

li fudetti quattrini proibiti dentro lo Stato Eccelessatico da qualsivoglia luogo forastiero, incorra nella pena della Galera in vita. All'effecuzioni delle quali pene si procederà irremissibilmente, e con ogni rigore anco per inquisitione. Volendo, che chiunque accusarà, ò darà notizia di tali Contraventori, di tutta quella quantità di quattrini, che mediante la sua relazione si trovarà appresso li detti Incettatori, & Introduttori, ne guadagnino il terzo libero, e franco per se, & il restante resti applicato alla Reverenda Camera Apostolica con qualche participazione anco all' Essecutore ad arbitrio nostro, e di detto Monsignor Presidente. Dichiarando, che per Incettatore sarà tenuta, e riputata per gl'effetti sudetti ogni, e qualunque Persona, come sopra, alla quale dagl'Essecutori, & altri sosse trovata maggior quantità dieci scudi delli sudetti quattrini proibiti , passati li sopradetti termini , come sopra, respectivamente assegnati, incaricando strettamente à tutti li Vice-Legati, Governatori, e Podestà di qualsissa Città, Terra, Castello, e luogo dello Stato Ecclesiastico, e loro Luogotenenti , & Auditori l'essecuzione del presente Bando, e di quanto in questo si contienne, quale affisso che sarà in Roma ne'luoghi soliti, e nelle Città, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico, astringerà ciascheduno, come se li sosse stato personalmente presentato. Dato in Roma nella Camera Apost. questo di 19. Ottobre 1719.

F. Ricci Chierico di Camera, e Presidente della Zecca.

Gio Carlo Piancastelli Commissario Generale.

A. Gaetano Frosi Segr. di Camera.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curia Innocentiana, ac in aliis locis soli. tis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Thomam de Unionibus Apost. Curs.

Franciscus Bartolottus Mag. Curs.

EDICTUM.

XV.

Quo introductio quorundam Pannorum laneorum inferioris qualitatis ab exteris Ditionibus in Statum Pontificium, eorumque retentio, commercium, ac usus post annum à die promulgationis ejusdem Edicti computandum sub gravibus pœnis interdicitur.

Annibale di Santa Maria in Cofmedin Diacono Cardinale Albani , della Santa Romana Chiefa Camerlengo.

R Islettendo la Santità di Nostro Signore il gran danno, che risentono i suoi Sudditi dall'introdursi, e vendersi dentro lo Stato Pontissico alcune specie di Pannine di lana fabricate suoi di Stato, & il grand'utile, e vantaggio, che ne ripporterebbero, ogni qual volta simili merci coll'impiego di numerose Persone si fabricassero dentro lo Stato Ecclesiassico, dove non mancono nè Lane in abondanza, nè Lavorieri, e fabriche à susficienza, le quali da qualche tempo in quà restano inutili per la gran'introduzziona di dette merci forestiere con danno notabile de Poveri, i quali impiegavano la loro opera, e fatiga in simili Lavorieri, & ora si trovano in estrema mendicità

fenz' alcun'impiego: da i clamori de' quali eccitata la Santità Sua (per provedere al bifogno de fuoi Sudditi) hà deputato una Congregazione particolare, la quale è stata di sentimento pottersi per ora proibire certa specie di Pannine di Lana di basso valore, come si esprimerà in appresso, le quali si possono commodamente fabricare ne' Lavorieri, che si travano dentro lo Stato Ecclassassico, & avendo la Santità sua approvata la detta risoluzione, ci hà commandato di farne la publicazione con nostro Editto.

Per tanto d'ordine, come sopra, voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Uffizio di Camerlengato, ordiniamo, e commandiamo, che dopo il termine d'un' anno da computarsi dal di della publicazione del presente nostro Editto, non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, mà nè anche per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente foggetto, comprese ancora le Legazioni di Bolo. gna, e Ferrara, i Panni di Lana d'inferior qualità, cioè: Panni dell' Isola, d'Arpino, di Piè di Monte, di Cerreto di Regno, di Morcone alti, e bassi. e di qualsivoglia qualità. Panni di Germania ordinarii di qualsivoglia sorte, Panni di Francia ordinarii detti Panni di Sevo, Ventisesini alla Cavalliera, ò Carcassone di qualsissa qualità, Panni di Bristol, e del Nort ordinarii di qualsivoglia qualità: E Panni, e Rascia di Bergamo, e Salonnichi: sotto pena delle perdita di simili Panni, e di scudi trecento monera per qualfivoglia quantità, che s'introducesse tanto per mercanzia, quanto per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsisia Persona Laica, anche di qualsivoglia Dignità, ò preeminenza, cioè Conti, Marchess, Duchi, e Prencipi, & anche Ecclefiastici di qualsissa Ordine, & Instituto Secolare, d Regolare, Cavalieci di Malta, Compagnia di Gesù, Vescovi, Arcivescovi, e altri, de quali per comprenderli fosse necessario di farne specifica, & individua men-zione, di manieta che tutti tanto Laici, che Ecclesiastici siano compresi sotto la detta proibizione, e sotto la detta pena, quale si dovrà applicare per una terza parte all'Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti alla Camera Apostolica, senza speranza di alcuna remissione, δ grazia da otte-nersi da chi contravenisse al presente nostro Editto; abrogando ancora qualsivoglia Privilegio, che potesse in ciò competete à qualsisiano Mercanti, ò Fiere dello Stato Ecclesiastico, nelle quali scorso, che sarà l'anno sudetto, non si potranno nè introdurre, nè vendere dette Pannine fotto la sudetta pena, esortando gl' Eminentissimi Signori Cardinali Legati , e commandando à tutti i Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, che scorso detto termine, simili Pannine non s'introduchino per Mercanzia, nè per uso proprio, e che non si vendino dentro lo Stato, altrimenti detti Governatori, e Prefidenti incorreranno l'indignazione di Nostro Signore, e saranno rimossi da i loro Usfizii, e Cariche.

Et affinche questa Proibizione abbi il suo esfetto, vogliamo ancora, & ordiniamo, che scorso, che sarà detto termine si possa procedere per inquisizione, & ex officio contro qualsivoglia Trasgressore, & anco contro quelli che si servissero di dette Pannine per uso loro proprio, in maniera che scorso il termine presisso non solo non si possa introdurre, nè vendere dette Pannine, mà nè anche da chi le avesse comprate, si possino mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le pene sudetto tanto à quelli, che le avessero comprate, di farle porre in opera la prima volta dopo scorso detto termine, quanto alli Sartori di lavo-

ra

rarle per qualitati Perione di quantivogna grado è condizione Secolare, & Ecclefiastica di sopra

espreise.

Vogliamo però, & ordiniamo, che i Mercanti, & altri, che lavorano di presente, ò lavoraranno, ò fabricaranno in avvenire ne loro Lavorieri dello Stato Ecclesiastico i Panni di det ta, ò simile qualità à quelli proibiti, debbano fabricarli di buona qualità, e perfezzione, e che il loro prezzo non si alteri più del dovere in pregiudizio de Sudditi Pontificii, che se ne dovranno provedere, intorno à che si prenderanno in appresso altre determinazioni, affinche quei Panni, che si fabricaranno in avvenire, debbano esfere di buona qualità, e perfezzione, e che il loro prezzo sia congruo, & onesto, nè si debba alterate oltre il dovere, sotto le pene pecuniarie, & afflittive del corpo da arbitratsi da Noi.

Avverta per tinto ciascheduno di essere ubbidiente à quanto di sopra vien prescritto, e li Mercanti, che avranno satto introdurre dette Pannine, procurino dentro detto termine di sarne esito, ò mandarle suori di Stato, perche assisso, che sarà il presente Bindo ne'luoghi soliti di Roma, e nelle Città principali dello Stato, astringerà ciascheduno, come se li, sosse stato personalmente presentato. Dato in Camera Apos.

tolica questo di 7. Agosto 1719.

A. Card. Albani Camerlengo.

G. C. Piancastelli Comm. Gen.

Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum suit ad valvas Curia Innocentiana, ac alius locus soitiu, & consuctus Urbis per me Jos phum Badialem Apost. Curs.

Joannes Trifellius Mag. Curf.

CONFIRMATIO

XVI.

Præcedentis Edicti, ejulque extensio, & ampliatio ad Telas sericas damascenas, & villosas, adjectà pænà Sarcinatoribus, & aliis, qui ex iis vestes, aut ornamenta conficere ausi fuerint.

Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Cardin le Albani, della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

E Ssendo nato qual che timore in alcuni Mer-canti Fabricatori di Pannine di lana dello Stato Ecclesiastico, che l'Editto da Noi publicato il dì 7. Agosto prossimo passato intorno alla proibizione de' Panni di lana ordinarii , e di basso prezzo fabricati fuori dello Stato Pontificio, non sia per eseguirsi con tutta esattezza, e col rigore delle pene in esso contenute, scorso che sia il termine di un'anno in quello prefisso: E quantunque si creda, che un simile timore possa avere avuto la sua origine da chi non ama il ben publico de' Sudditi dello Stato Ecclefiastico, e per distogliere i Mercanti, e Fabricatori di simili Panni di detto Stato di fabricarli, e crescere le loro fabriche, e lavorieri con loro profitto, e di molt'altre povere Persone, che s'impiegaranno in simili lavorieri : Perciò à fine di difingannare qualssia Persona, nella mente della quale potesse avere originato qualche simistra opinione un simile sospetto

abbiamo determinato in effecuzione della rifoluzione della Congregazione deputata da Sua Santità intorno à tali materie di publicarne il prefente Editto, in cui fi conterrà ancora la proibizione de' Damaschi, e Velluti fabricati fuori di Stato secondo il fentimento di detta Congregazione succivamente approvato da Sua Santità.

Quindi per ordine avuto in voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengato vogliamo, & ordiniamo, che il fudetto Editto d'ordine nostro publicato il di 7. Agosto prossimo passato debba efficacemente, e con ogni puntualita, & esattezza osservarsi, come in essego vien disposto, e quando facci di bi sogno, di nuovo si proibiscono tutti i Panni di ladi Francia, ordinarii però, e non fini, detti di Carcassone, d sia di Sevo, d Ventis sini, i Panni dell'Isola, d'Arpino, di Piè di Monte, di Cerreto, di R. gno, di Morcon alti, e bassi, edi qualita, e colore. I Panni di Germania ordinarii di qualsi voglia forte. I Panni di Briftol, e del Nort pariminti ordi-narii di qualfivoglia qual tà. I Panni di Salonichi, e Panni, e Rafcie di Bergamo. E fcorso, che sarà il termine dell'anno prefisso nel sudetto Editto, vogliamo, che con ogni rigore più possibile si proceda contro li Contraventori alle pene comminate, & espresse, nel medesimo, riservandoci di accrescere ancora le sudette pene à nostro arbitrio: Notificandosi in oltre à tutti i Mercanti rivenditori de' sudetti Panni à non provedersene più di quello possa portare il verosimile consumo, è sia uso de medesimi sino al fine dell' anno, come sopra prefisso, poiche quando gli ri-manessero invenduti in fine dell'anno, non potranno esimersi dalle pene contenute in detto Editto, nè trovaranno in Noi quelle facilità di compatimento, che forsi si persuadono.

In oltre la Santità di Nostro Signore per far maggiormente conoscere il desiderio, che hà di sollevare sempre più i suoi Sudditi per quanto le firà possibile nelle presenti calamità, e per dare occasione ancora à i poveri d'impiegare la loro opera, & industria in sollievo delle loro Persone, e Famiglie, approvando il parere di det-ta Congreg zione, ci hà commandato di proibi-re ancora tutti i Damaschi, e Velluti fabricati uori di Stato, affinche i M reanti dello Stato Poncificio, i quali in abondanza li fabricano in Roma, Bologna, Perugia, & altrove, possina commodamente venderli, e farne esito. E però ordiniamo, e commandiamo, che scorso che sarà intieramente tutto l'anno prossimo 1720., non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, mà ne anche per uso proprio nello Stato Ecclesiasti-co, comprese ancora le Città di Bologna, e Ferrara, i Damaschi, e Vellu.i di qualsivoglia colore e qualità fabricati suori di Stato, sotto pena della perdita de'medefimi, e di scudi cinquecinto moneta per qualfivoglia quantità, che s'introducefse, à vendesse per mercanzia, à per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Persona sì Laica, che Ecclesi stica di qualsisia Dignità, ò preeminenza, Secolare, ò Regolare espressa nel sudetto nostro Elitto delli 7. Agosto prossimo passato, al quale vogliamo si abbi intiera relazione, e che tutti quelli in esso Editto nominati restino compresi niuno eccettuato, la quale pena si dovrà applicare per una terza parte all' Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti ala Camera Apostolica senza sperenza di alcuna remissione, ò grazia da chi contravenisse al pre-sente nostro Editto; Abrogando ancora qualsi-voglia privilegio, che godessero quali si siano Mercati; ò Fiere dello Stato Ecclessatico, ne quai, e respettivamente nelle quali, scorso che sarà l'intero anno 1720., ne fi potranno introdurre,

ne .